

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "MONTEDOMINI FIRENZE" E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO SANT'AGOSTINO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Giunta Esecutiva SdS n. 26 del 27 giugno 2011 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Firenze e l'A.S.P. "Montedomini Firenze" (di seguito denominata "ASP") per la gestione degli interventi di pronta accoglienza e accoglienza di utenti assistiti dal Comune di Firenze in condizioni di disagio sociale;
- che l'art. 5 della suddetta Convenzione prevede da parte dell'ASP lo svolgimento della funzione relativa alla gestione coordinata e integrata dei rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi indicati nel medesimo art. 5, fra i quali anche l'Associazione di Volontariato Progetto Sant'Agostino (di seguito denominata "Associazione");
- che l'Associazione ha sede nel Comune di Firenze ed opera da anni nel settore dell'emarginazione sociale promuovendo interventi di aiuto concreto alle persone in gravi difficoltà socio-economiche accogliendole e accompagnandole nel cammino verso la loro autonomia;
- che l'Associazione ha maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale sul territorio del Comune di Firenze ed è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;
- che l'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 28/1993 e che non sono in atto procedure di revoca;
- che l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Nell'ambito della programmazione degli interventi socioassistenziali a favore di utenti in condizioni di disagio sociale e a rischio di marginalità, la presente convenzione regola i rapporti tra l'ASP e l'Associazione per la realizzazione delle attività di accoglienza residenziale presso la struttura denominata "CASA SANTA LUCIA", sita in Firenze, in via Sant'Agostino, n.19 (di seguito denominata "servizio").

Articolo 2

Destinatari delle prestazioni

L'attività di cui alla presente Convenzione è rivolta a n. 24 utenti donne sole e/o madri con figlio/i, assistiti dal Comune di Firenze in stato di disagio sociale.

Gli interventi di accoglienza si realizzano mediante la formulazione da parte dei servizi socio territoriali competenti di un progetto personale di reinserimento, redatto in collaborazione con le figure professionali sociali e sanitarie territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.

Nell'ambito dei progetti personalizzati, potrà essere previsto il pagamento di una quota da parte degli utenti, ai fini di responsabilizzare i soggetti in vista di obiettivi di autonomia personale.

La quota di contribuzione individuale è stabilita, in accordo con il servizio sociale professionale che ha in carico l'utente, nella misura di € 1,70 giornaliera.

Gli utenti versano tale contributo al Comune, mediante vaglia postale, accredito su C.C. o versamento diretto.

Gli importi derivanti dai pagamenti degli utenti saranno impiegati dal Comune per interventi di politiche attive e inclusione sociale, compresi quelle che attengono ai percorsi di sostegno all'inserimento lavorativo e sostegno al reperimento di alloggi

E' prevista l'esenzione della quota di cui al comma precedente in casi debitamente motivati dal servizio sociale professionale competente.

Articolo 3 Progetto del Servizio

L'Associazione si impegna a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione con le modalità e per le finalità indicate nel Progetto del Servizio (di seguito denominato "Progetto" e conservato agli atti), corredato dai seguenti documenti:

- regolamento interno;
- elenco nominativo del personale utilizzato (responsabile, dipendenti, associati/volontari, incaricati esterni) per qualifica e funzione;
- scheda costi;

Articolo 4 Ammissioni e dimissioni

Le procedure di ammissione, di definizione del Piano Assistenziale Individuale, di verifica e di dimissione degli utenti sono realizzate con le modalità previste dal Protocollo Operativo per i servizi di accoglienza e di inclusione sociale di utenti assistiti dal Comune di Firenze, approvato con apposito atto dirigenziale.

Le ammissioni, il Piano Assistenziale Individuale, le verifiche e le dimissioni sono disposti dal Servizio Sociale di riferimento in collaborazione con il Responsabile del Servizio e si formalizzano mediante l'utilizzo della modulistica allegata al Protocollo Operativo di cui al precedente comma.

La durata degli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale di cui al punto precedente, tiene altresì conto dei tempi previsti dall'Associazione nel Progetto e nel regolamento interno. Eventuali proroghe possono essere disposte dal Servizio Sociale competente di concerto con il Responsabile del Servizio.

La permanenza degli utenti nella struttura è disciplinata dal Regolamento interno allegato al progetto.

Articolo 5 Pronto Intervento Sociale

L'Associazione/Ente si impegna a riservare, ai fini e per gli scopi della presente convenzione, n. 2 posti di Pronto Intervento Sociale (di seguito denominato "PIS") destinato a donne sole e/o madri con figlio/i.

Ai fini dell'ammissione dell'utente nel posto PIS è necessario che siano soddisfatte le seguenti modalità:

- le ammissioni avranno tutte carattere di urgenza e potranno avvenire su richiesta:
 - a) del Servizio Famiglia e Accoglienza della Direzione;
 - b) dei Servizi Sociali Territoriali;
 - c) delle Forze dell'ordine e degli organi di polizia;
 - l'ingresso dell'utente in struttura avverrà nel corso delle 24 ore dalla richiesta.
- Gli interventi di accoglienza nel posto/i PIS hanno la durata massima di n. 15 gg per gli uomini e di n. 30 gg per le donne e/o madri con figlio, periodo eventualmente rinnovabile per il perdurare delle

condizioni che hanno indotto all'inserimento urgente e ai fini del completamento del piano di superamento dell'emergenza.

Articolo 6 **Prestazioni garantite all'utente**

L'Associazione/Ente si impegna a fornire le seguenti prestazioni, come specificate nel Progetto di cui al precedente art. 3 :

- accoglienza in camere multiple con comodino e armadietto personale;
- bagni e docce;
- sala comune per TV e consumazioni pasti;
- cena, pranzo, prima colazione e merenda per i minori;
- fornitura di biancheria da letto e da bagno, con possibilità di fruire dell'uso della lavatrice per gli indumenti personali;
- presenza del personale sulle 24 h;
- apertura 365 gg. all'anno;
- sostegno nella ricerca di soluzioni lavorative e alloggiative;
- collaborazione con i SIAST per i percorsi di reinserimento nei nuclei accolti;
- corsi di alfabetizzazione di lingua italiana.

Articolo 7 **Obblighi dell'Associazione**

L'Associazione si impegna a verificare mensilmente l'avvenuto pagamento delle quote di contribuzione individuale da parte degli utenti del servizio (ed a trasmettere a mezzo fax all'ASP copia dei bollettini attestanti il pagamento) e nell'eventualità, a segnalare tempestivamente alla stessa ASP i casi di inadempienza.

L'Associazione si impegna altresì a:

- a) presentare, non oltre un mese dall'inizio dell'attività, copia conforme all'originale della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, di cui al successivo art. 9.
- b) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nella presente Convenzione;
- c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurative previste dalla vigente normativa;
- d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08.

Articolo 8 **Personale**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di associati/volontari e di dipendenti come indicato nell'Elenco nominativo allegato al Progetto, conservato agli atti, assicurando la loro specifica preparazione e idoneità per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione si impegna altresì a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente.

Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi il personale impegnato (dipendenti, volontari e/o associati), per qualsiasi evento che possa verificarsi,

sollevando espressamente l'ASP e il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione assicura altresì la copertura assicurativa del personale impiegato contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa.

Articolo 9

Locali e attrezzature

L'attività viene svolta presso i locali posti in Firenze, via Sant'Agostino, n. 19 di proprietà del Comune di Firenze.

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali idonei messi a disposizione.

L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza. L'Associazione mette a disposizione tutta l'attrezzatura occorrente per le attività previste dal presente atto.

L'accesso ai locali da parte del personale dell'ASP e del Comune di Firenze è concordato tra i rispettivi responsabili.

Articolo 10

Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è previsto il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione sulla base degli importi pro-capite pro-die stabiliti nell'ambito del rapporto convenzionale in essere tra l'ASP e il Comune di Firenze, nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità previste nei successivi articoli.

L'importo giornaliero dovuto, per ogni singolo utente ospitato, a favore dell'Associazione è stabilito per il periodo compreso tra il 1/7/2011 - 31/12/2011 in:

- € 23,00 al giorno, per ciascuno dei posti effettivamente occupati;
- € 18,40 (pari all'80% dell'importo di cui sopra) al giorno in caso di posto vuoto, quale rimborso delle spese fisse di gestione da parte dell'Associazione.

L'ASP riconosce altresì un importo pari a € 23,00 (il 100% dell'importo giornaliero dovuto) per ogni posto residenziale riservato agli interventi di PIS di cui all'art.5

Articolo 11

Modalità di pagamento

Il pagamento degli importi verrà effettuato dall'ASP entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti contabili mensili corredati dall'elenco delle presenze, tipologia e periodo di permanenza.

Contestualmente alla presentazione del documento contabile relativo all'ultima mensilità dovrà essere trasmessa una dettagliata relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all'Associazione di richiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

Articolo 12

Durata della Convenzione, rinnovabilità e recesso

La presente Convenzione ha durata a decorrere dal 1.07.2011 fino al 31.12.2011.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

L'atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con espresso provvedimento previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

In fase di rinnovo è riconosciuto l'adeguamento automatico all'indice di revisione dei prezzi nonché l'adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente.

L'ASP si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 17.

Articolo 13 Verifica

L'ASP procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo della struttura e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli ospiti.

Il Comune di Firenze procederà alle attività di verifica e vigilanza sul sistema delle strutture convenzionate nell'ambito e con le modalità previste nella Convenzione con l'ASP citata in premessa.

A tale scopo il referente dell'ASP per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale è dott. Nicola Paulesu che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno dell'ASP.

Articolo 14 Privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'Associazione.

Articolo 15 Documentazione

L'Associazione si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

L'Associazione si obbliga alla tenuta di un registro delle presenze giornaliera degli ospiti accolti con l'indicazione delle generalità di ciascuno.

Articolo 16 Normative

L'Associazione realizza gli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le

normative e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché agli atti di programmazione regionale e locale di settore, osservando altresì gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Articolo 17 **Inadempienze**

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'ASP per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'ASP ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 18 **Disposizioni Finali**

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

Il valore massimo della presente convenzione è di € 101,568,00 (fuori campo I.V.A. ai sensi dell'art. 8, comma II, Legge n. 266 dell'11/08/2011).

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 19 **Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010** **e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione/Ente si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l'Associazione/Ente ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato in dott. Luigi Paccosi la persona delegata ad operare su di esso.

Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Cassa Risparmio di Firenze IBAN IT71U0616002800000083314C00.

Nel caso in cui l'Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASP _____

Per l'Associazione _____

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "MONTEDOMINI FIRENZE" E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROGETTO ARCOBALENO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Giunta Esecutiva SdS n. 26 del 27 giugno 2011 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Firenze e l'A.S.P. "Montedomini Firenze" (di seguito denominata "ASP") per la gestione degli interventi di pronta accoglienza e accoglienza di utenti assistiti dal Comune di Firenze in condizioni di disagio sociale;
- che l'art. 5 della suddetta Convenzione prevede da parte dell'ASP lo svolgimento della funzione relativa alla gestione coordinata e integrata dei rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi indicati nel medesimo art. 5, fra i quali anche l'Associazione di Promozione Sociale Progetto Arcobaleno (di seguito denominata "Associazione");
- che l'Associazione ha sede nel Comune di Firenze ed opera da anni nel settore dell'emarginazione sociale promuovendo interventi di aiuto concreto alle persone in gravi difficoltà socio-economiche accogliendole e accompagnandole nel cammino verso la loro autonomia;
- che l'Associazione ha maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale sul territorio del Comune di Firenze ed è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;
- che l'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Firenze ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 42/2002 e che non sono in atto procedure di revoca;
- che l'Associazione con lettera sottoscritta dal legale Rappresentante (archiviata agli atti) ha accettato la prosecuzione dei servizi oggetto della convenzione in essere con il Comune fino al 31/12/2011 e le relative condizioni, accettando contestualmente il subentro da parte dell'ASP Montedomini Firenze nella titolarità del rapporto convenzionale a far data dal 1/7/2011;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Nell'ambito della programmazione degli interventi socioassistenziali a favore di utenti in condizioni di disagio sociale e a rischio di marginalità, la presente convenzione regola i rapporti tra l'ASP e l'Associazione per la realizzazione delle attività di accoglienza residenziale e semiresidenziale presso la struttura denominata "CENTRO ACCOGLIENZA ARCOBALENO", sita in Firenze, in via del Leone, n. 9 (di seguito denominata "servizio").

Articolo 2

Destinatari delle prestazioni

L'attività di cui alla presente Convenzione è rivolta a n. 16 utenti per quanto riguarda l'attività di accoglienza residenziale e 5 posti riservati alle attività diurne destinati a uomini soli e donne sole assistiti dal Comune di Firenze in stato di disagio sociale.

Gli interventi di accoglienza si realizzano mediante la formulazione da parte dei servizi socio territoriali competenti di un progetto personale di reinserimento, redatto in collaborazione con le

figure professionali sociali e sanitarie territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.

Nell'ambito dei progetti personalizzati, potrà essere previsto il pagamento di una quota da parte degli utenti, ai fini di responsabilizzare i soggetti in vista di obiettivi di autonomia personale.

La quota di contribuzione individuale è stabilita, in accordo con il servizio sociale professionale che ha in carico l'utente, nella misura di € 1,70 giornaliera.

Gli utenti versano tale contributo al Comune, mediante vaglia postale, accreditato su C.C. o versamento diretto.

Gli importi derivanti dai pagamenti degli utenti saranno impiegati dal Comune per interventi di politiche attive e inclusione sociale, compresi quelle che attengono ai percorsi di sostegno all'inserimento lavorativo e sostegno al reperimento di alloggi

È prevista l'esenzione della quota di cui al comma precedente in casi debitamente motivati dal servizio sociale professionale competente.

Articolo 3 Progetto del Servizio

L'Associazione si impegna a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione con le modalità e per le finalità indicate nel Progetto del Servizio (di seguito denominato "Progetto" e conservato agli atti), corredato dai seguenti documenti:

- regolamento interno;
- elenco nominativo del personale utilizzato (responsabile, dipendenti, associati/volontari, incaricati esterni) per qualifica e funzione;
- scheda costi;

Articolo 4 Ammissioni e dimissioni

Le procedure di ammissione, di definizione del Piano Assistenziale Individuale, di verifica e di dimissione degli utenti sono realizzate con le modalità previste dal Protocollo Operativo per i servizi di accoglienza e di inclusione sociale di utenti assistiti dal Comune di Firenze, approvato con apposito atto dirigenziale.

Le ammissioni, il Piano Assistenziale Individuale, le verifiche e le dimissioni sono disposti dal Servizio Sociale di riferimento in collaborazione con il Responsabile del Servizio e si formalizzano mediante l'utilizzo della modulistica allegata al Protocollo Operativo di cui al precedente comma.

La durata degli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale di cui al punto precedente, tiene altresì conto dei tempi previsti dall'Associazione/Ente nel Progetto e nel regolamento interno. Eventuali proroghe possono essere disposte dal Servizio Sociale competente di concerto con il Responsabile del Servizio.

La permanenza degli utenti nella struttura è disciplinata dal Regolamento interno allegato al progetto.

Articolo 5 Prestazioni garantite all'utente

L'Associazione si impegna a fornire le seguenti prestazioni, come specificate nel Progetto di cui al precedente art. 3:

- vitto preparato in sede;
- alloggio organizzato in stanze da due-tre letti;
- uno spazio per il lavaggio degli indumenti personali;
- il ricambio della biancheria;

- il recapito postale, telefonico e l'elezione di domicilio;
- deposito dei soldi e degli effetti personali;
- orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali;
- ricerca lavoro e alloggio;
- corsi di alfabetizzazione;
- consulenza legale;
- è garantita la somministrazione della terapia prescritta dal medico e, quando necessaria, la dieta alimentare;
- attività di socializzazione;
- attività occupazionale socio-terapeutica.

Articolo 6 Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a verificare mensilmente l'avvenuto pagamento delle quote di contribuzione individuale da parte degli utenti del servizio (ed a trasmettere a mezzo fax all'ASP copia dei bollettini attestanti il pagamento) e nell'eventualità, a segnalare tempestivamente alla stessa ASP i casi di inadempienza.

L'Associazione si impegna altresì a:

- a) presentare, non oltre un mese dall'inizio dell'attività, copia conforme all'originale della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, di cui al successivo art. 8.
- b) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nella presente Convenzione;
- c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurative previste dalla vigente normativa;
- d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08.

Articolo 7 Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di associati/volontari e di dipendenti come indicato nell'Elenco nominativo allegato al Progetto, conservato agli atti, assicurando la loro specifica preparazione e idoneità per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione si impegna altresì a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente.

Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi il personale impegnato (dipendenti, volontari e/o associati), per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'ASP e il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione assicura altresì la copertura assicurativa del personale impiegato contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa.

Articolo 8 Locali e attrezzature

L'attività viene svolta presso i locali posti in Firenze in via del Leone, n. 9, di proprietà delle Suore

Francescane Missionarie di Maria.

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali idonei messi a disposizione.

L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza. L'Associazione mette a disposizione tutta l'attrezzatura occorrente per le attività previste dal presente atto.

L'accesso ai locali da parte del personale dell'ASP e del Comune di Firenze è concordato tra i rispettivi responsabili.

Articolo 9 Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è previsto il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione sulla base degli importi pro-capite pro-die stabiliti nell'ambito del rapporto convenzionale in essere tra l'ASP e il Comune di Firenze, nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità previste nei successivi articoli.

L'importo giornaliero dovuto, per ogni singolo utente ospitato, a favore dell'Associazione è stabilito per il periodo compreso tra il 1/7/2011 – 31/12/2011 in:

Accoglienza residenziale:

- € 35,00 al giorno, per ciascuno dei posti effettivamente occupati;
- € 28,00 (pari all'80% dell'importo di cui sopra) al giorno, in caso di posto vuoto, quale rimborso delle spese fisse di gestione da parte dell'Associazione/Ente.

Centro diurno:

- € 31,50 al giorno, per ciascuno dei posti effettivamente occupati; non è previsto alcun rimborso in caso di posto vuoto, per il periodo compreso tra il 1/7/2011 – 31/12/2011.

Articolo 10 Modalità di pagamento

Il pagamento degli importi verrà effettuato dall'ASP entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti contabili mensili corredati dall'elenco delle presenze, tipologia e periodo di permanenza.

Contestualmente alla presentazione del documento contabile relativo all'ultima mensilità dovrà essere trasmessa una dettagliata relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all'Associazione di richiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

Articolo 11 Durata della Convenzione, rinnovabilità e recesso

La presente Convenzione ha durata a decorrere dal 1.07.2011 fino al 31.12.2011.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

L'atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con espresso provvedimento previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

In fase di rinnovo è riconosciuto l'adeguamento automatico all'indice di revisione dei prezzi nonché l'adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente.

L'ASP si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 17.

Articolo 12 **Verifica**

L'ASP procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo della struttura e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli ospiti.

Il Comune di Firenze procederà alle attività di verifica e vigilanza sul sistema delle strutture convenzionate nell'ambito e con le modalità previste nella Convenzione con l'ASP citata in premessa.

A tale scopo il referente dell'ASP per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale è il dott. Nicola Paulesu che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno dell'ASP.

Articolo 13 **Privacy**

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'Associazione.

Articolo 14 **Documentazione**

L'Associazione si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

L'Associazione si obbliga alla tenuta di un registro delle presenze giornaliere degli ospiti accolti con l'indicazione delle generalità di ciascuno.

Articolo 15 **Normative**

L'Associazione realizza gli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché agli atti di programmazione regionale e locale di settore, osservando altresì gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Articolo 16 **Inadempienze**

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'ASP per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i

necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'ASP ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 17 **Disposizioni Finali**

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

Il valore massimo della presente convenzione è di € 132.020,00 (esente I.V.A. art. 10 punto 20 DPR 633-72 e succ. mod.)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 18 **Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010** **e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione/Ente si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l'Associazione/Ente ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nel Rappresentante Legale Enrico Palmerini la persona delegata ad operare su di esso.

Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Monte dei Paschi di Siena IBAN IT09A0103002827000006039027.

Nel caso in cui l'Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASP _____

Per l'Associazione _____

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "MONTEDOMINI FIRENZE" E ENTE MORALE PROVINCIA ROMANA DEI PADRI MERCEDARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Giunta Esecutiva SdS n. 26 del 27 giugno 2011 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Firenze e l'A.S.P. "Montedomini Firenze" (di seguito denominata "ASP") per la gestione degli interventi di pronta accoglienza e accoglienza di utenti assistiti dal Comune di Firenze in condizioni di disagio sociale;
- che l'art. 5 della suddetta Convenzione prevede da parte dell'ASP lo svolgimento della funzione relativa alla gestione coordinata e integrata dei rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi indicati nel medesimo art. 5, fra i quali anche l'Ente Morale Provincia Romana dei Padri Mercedari (di seguito denominato "Ente");
- che l'Ente ha sede nel Comune di Firenze ed opera da anni nel settore dell'emarginazione sociale promuovendo interventi di aiuto concreto alle persone in gravi difficoltà socio-economiche accogliendole e accompagnandole nel cammino verso la loro autonomia;
- che l'Ente ha maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale sul territorio del Comune di Firenze ed è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;
- che l'Ente è regolarmente iscritto al Registro Persone Giuridiche al Tribunale di Roma n. 651/87 e che non sono in corso procedure di revoca;
- che l'Ente con lettera sottoscritta dal legale Rappresentante (archiviata agli atti) ha accettato la prosecuzione dei servizi oggetto della convenzione in essere con il Comune fino al 31/12/2011 e le relative condizioni, accettando contestualmente il subentro da parte dell'ASP Montedomini Firenze nella titolarità del rapporto convenzionale a far data dal 1/7/2011;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Nell'ambito della programmazione degli interventi socioassistenziali a favore di utenti in condizioni di disagio sociale e a rischio di marginalità, la presente convenzione regola i rapporti tra l'ASP e l'Ente per la realizzazione delle attività di accoglienza residenziale e semiresidenziale presso la struttura denominata "COMUNITÀ OASI", sita in Firenze, in via Accursio, n. 19 (di seguito denominata "servizio").

Articolo 2

Destinatari delle prestazioni

L'attività di cui alla presente Convenzione è rivolta a n. 24 uomini soli utenti assistiti dal Comune di Firenze in stato di disagio sociale.

Gli interventi di accoglienza si realizzano mediante la formulazione da parte dei servizi socio territoriali competenti di un progetto personale di reinserimento, redatto in collaborazione con le figure professionali sociali e sanitarie territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.

Nell'ambito dei progetti personalizzati, potrà essere previsto il pagamento di una quota da parte degli utenti, ai fini di responsabilizzare i soggetti in vista di obiettivi di autonomia personale.

La quota di contribuzione individuale è stabilita, in accordo con il servizio sociale professionale che ha in carico l'utente, nella misura di € 1,70 giornaliera.

Gli utenti versano tale contributo al Comune, mediante vaglia postale, accredito su C.C. o versamento diretto.

Gli importi derivanti dai pagamenti degli utenti saranno impiegati dal Comune per interventi di politiche attive e inclusione sociale, compresi quelle che attengono ai percorsi di sostegno all'inserimento lavorativo e sostegno al reperimento di alloggi

E' prevista l'esenzione della quota di cui al comma precedente in casi debitamente motivati dal servizio sociale professionale competente.

Articolo 3

Progetto del Servizio

L'Ente si impegna a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione con le modalità e per le finalità indicate nel Progetto del Servizio (di seguito denominato "Progetto" e conservato agli atti), corredato dai seguenti documenti:

- regolamento interno;
- elenco nominativo del personale utilizzato (responsabile, dipendenti, associati/volontari, incaricati esterni) per qualifica e funzione;
- scheda costi;

Articolo 4

Ammissioni e dimissioni

Le procedure di ammissione, di definizione del Piano Assistenziale Individuale, di verifica e di dimissione degli utenti sono realizzate con le modalità previste dal Protocollo Operativo per i servizi di accoglienza e di inclusione sociale di utenti assistiti dal Comune di Firenze, approvato con apposito atto dirigenziale.

Le ammissioni, il Piano Assistenziale Individuale, le verifiche e le dimissioni sono disposti dal Servizio Sociale di riferimento in collaborazione con il Responsabile del Servizio e si formalizzano mediante l'utilizzo della modulistica allegata al Protocollo Operativo di cui al precedente comma.

La durata degli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale di cui al punto precedente, tiene altresì conto dei tempi previsti dall'Ente nel Progetto e nel regolamento interno. Eventuali proroghe possono essere disposte dal Servizio Sociale competente di concerto con il Responsabile del Servizio.

La permanenza degli utenti nella struttura è disciplinata dal Regolamento interno allegato al progetto.

Articolo 5

Prestazioni garantite all'utente

L'Associazione/Ente si impegna a fornire le seguenti prestazioni, come specificate nel Progetto di cui al precedente art. 3 :

- colloqui individuali con gli utenti, per accertare il loro stato di reale necessità;
- colloqui di ascolto e orientamento individuale;
- collaborazione alla stesura di un programma di intervento personalizzato con i SIAST;
- alloggio con posto letto in camera singola o doppia;
- vitto comprendente prima colazione, pranzo e cena;
- segretariato sociale;
- consulenza legale;
- attività di sostegno alla ricerca di soluzioni occupazionali e alloggiative autonome.

Articolo 6

Obblighi dell'Associazione/Ente

L'Ente si impegna a verificare mensilmente l'avvenuto pagamento delle quote di contribuzione individuale da parte degli utenti del servizio (ed a trasmettere a mezzo fax all'ASP copia dei bollettini attestanti il pagamento) e nell'eventualità, a segnalare tempestivamente alla stessa ASP i casi di inadempienza.

L'Ente si impegna altresì a:

- a) presentare, non oltre un mese dall'inizio dell'attività, copia conforme all'originale della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, di cui al successivo art. 9;
- b) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nella presente Convenzione;
- c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurative previste dalla vigente normativa;
- d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08.

Articolo 7

Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Ente garantisce la disponibilità di un numero di associati/volontari e di dipendenti come indicato nell'Elenco nominativo allegato al Progetto, conservato agli atti assicurando la loro specifica preparazione e idoneità per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna altresì a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente.

Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'Ente si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi il personale impegnato (dipendenti, volontari e/o associati), per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'ASP e il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Ente assicura altresì la copertura assicurativa del personale impiegato contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa.

Articolo 8

Locali e attrezzature

L'attività viene svolta presso i locali posti in Firenze, via Accursio, n. 19 di proprietà del Demanio.

L'Ente risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali idonei messi a disposizione.

L'Ente dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza.

L'Ente mette a disposizione tutta l'attrezzatura occorrente per le attività previste dal presente atto.

L'accesso ai locali da parte del personale dell'ASP e del Comune di Firenze è concordato tra i rispettivi responsabili.

Articolo 9

Spese rimborsabili

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è previsto il rimborso delle spese sostenute dall'Ente sulla base degli importi pro-capite pro-die stabiliti nell'ambito del rapporto convenzionale in essere tra l'ASP e il Comune di Firenze, nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità previste nei successivi articoli.

L'importo giornaliero dovuto, per ogni singolo utente ospitato, a favore dell'Associazione/Ente è stabilito per il periodo compreso tra il 1/7/2011 – 31/12/2011 in:

- € 24,00 al giorno, per ciascuno dei posti effettivamente occupati;
- € 19,20 (pari all'80% dell'importo di cui sopra) al giorno in caso di posto vuoto, quale rimborso delle spese fisse di gestione da parte dell'Associazione/Ente.

Articolo 10 **Modalità di pagamento**

Il pagamento degli importi verrà effettuato dall'ASP entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti contabili mensili corredati dall'elenco delle presenze, tipologia e periodo di permanenza.

Contestualmente alla presentazione del documento contabile relativo all'ultima mensilità dovrà essere trasmessa una dettagliata relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all'Ente di richiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

Articolo 11 **Durata della Convenzione, rinnovabilità e recesso**

La presente Convenzione ha durata a decorrere dal 1.07.2011 fino al 31.12.2011.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

L'atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con espresso provvedimento previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

In fase di rinnovo è riconosciuto l'adeguamento automatico all'indice di revisione dei prezzi nonché l'adeguamento ai maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione ed applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente.

L'ASP si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 17.

Articolo 12 **Verifica**

L'ASP procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo della struttura e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli ospiti.

Il Comune di Firenze procederà alle attività di verifica e vigilanza sul sistema delle strutture convenzionate nell'ambito e con le modalità previste nella Convenzione con l'ASP citata in premessa.

A tale scopo il referente dell'ASP per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale è dott. Nicola Paulesu che potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti

all'interno dell'ASP.

Articolo 13 Privacy

L'Ente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

L'Ente si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'Ente.

Articolo 14 Documentazione

L'Ente si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

L'Ente si obbliga alla tenuta di un registro delle presenze giornaliera degli ospiti accolti con l'indicazione delle generalità di ciascuno.

Articolo 15 Normative

L'Associazione/Ente realizza gli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché agli atti di programmazione regionale e locale di settore, osservando altresì gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Articolo 16 Inadempienze

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'ASP per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Ente dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'ASP ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Ente.

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 17 Disposizioni Finali

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

Il valore massimo della presente convenzione è di € 105.984,00 (esente I.V.A. ai sensi dell'art.10 punto 27 ter DPR 633/72).

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 18
Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010
e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione/Ente si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l'Associazione/Ente ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato in Padre Dino Lai persona delegata ad operare su di esso.

Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Cassa Risparmio di Firenze IBAN IT90U0616002800000090551C00.

Nel caso in cui l'Ente effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASP _____

Per l'Ente _____

www.Albopretorionline.it